



COMUNE DI TRENTO



Area dell'ambiente e del territorio

N. B29

Regolamento per l'installazione di plateatici pertinenziali ad attività di somministrazione

2027

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto e finalità
Articolo 2	Ambito soggettivo di applicazione
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Disciplina urbanistico – edilizia
Articolo 5	Piani di dettaglio e progetti d’ambito
Articolo 6	Limiti di occupazione e densità massimi
Articolo 7	Zonizzazione
Articolo 8	Vincoli di tutela culturale e paesaggistica

TITOLO II
CARATTERISTICHE FUNZIONALI ED ESTETICHE

Articolo 9	Dimensioni del plateatico e distanza dal pubblico esercizio
Articolo 10	Norme per l’allestimento
Articolo 11	Interferenze
Articolo 12	Sicurezza e qualità dei materiali
Articolo 13	Illuminazione
Articolo 14	Caratteristiche estetiche e funzionali

TITOLO III
MODALITÀ E LIMITI DI UTILIZZO DEI PLATEATICI

Articolo 15	Destinazione e modalità di utilizzo dei plateatici
Articolo 16	Manutenzione e igiene
Articolo 17	Assetto durante la chiusura dell’esercizio
Articolo 18	Divieti in capo agli esercenti

TITOLO IV
DOMANDE PER L’INSTALLAZIONE DI PLATEATICI

CAPO I
PLATEATICI SU SUOLO PUBBLICO

Articolo 19	Concessione del suolo
Articolo 20	Presentazione delle domande
Articolo 21	Valutazione delle domande

CAPO II
PLATEATICI SU SUOLO PRIVATO

Articolo 22	Realizzazione di plateatici su suolo privato
-------------	--

TITOLO V
RESPONSABILITÀ, VIOLAZIONI E SANZIONI

Articolo 23	Responsabilità e risarcimento danni
Articolo 24	Sanzioni per la violazione del Regolamento

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24	Disposizioni transitorie, finali e di salvaguardia
Articolo 25	Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'art.19
Articolo 26	Monitoraggio
Articolo 27	Rinvii
Articolo 28	Entrata in vigore

SCHEDE TECNICHE

N. 1	TAVOLI E SEDIE
N. 2	OMBRELLONI
N. 3	TENDE SOLARI
N. 4	STRUTTURE OMBRASOLE
N. 5	ELEMENTI PERIMETRALI DI DELIMITAZIONE
N. 6	ELEMENTI DI PERIMETRAZIONE DELLE STRUTTURE OMBRASOLE
N. 7	BASAMENTI E PEDANE

ALLEGATI

ALLEGATO 1	Elenco della selezione dei beni di interesse storico o artistico, dei manufatti e dei sistemi edilizi o viari di particolare valenza o rappresentatività nei confronti della caratterizzazione delle pubbliche piazze, vie, e spazi urbani
------------	--

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Oggetto e finalità*

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 118, co. 1, della Costituzione e dell'art. 2 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, disciplina, sulla base di quanto sancito dall'art. 78 della Legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015 n. 15 e nel rispetto del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, la collocazione su suolo pubblico o privato di plateatici di pertinenza di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

2. Le seguenti previsioni regolamentari riconoscono la priorità della fruizione collettiva dello spazio pubblico in quanto luogo privilegiato dell'aggregazione sociale e patrimonio collettivo della comunità locale e perseguono il bilanciamento tra gli interessi della collettività e quelli economici dei privati: ogni intervento di allestimento deve quindi sapersi rapportare in modo armonico e integrato con il contesto urbano e con la cornice scenografica su cui insiste e deve contribuire alla qualificazione dell'immagine urbana nonché alla tutela dei contesti di pregio e delle visuali prospettiche.

Art. 2 *Ambito soggettivo di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina la collocazione di plateatici su suolo pubblico e su suolo privato secondo le tipologie e le procedure di autorizzazione previste nei successivi capitoli.

2. L'installazione dei plateatici è riservata esclusivamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, in possesso di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 7, quale attività principale svolta nel locale, e ai sensi dell'articolo 9, se la somministrazione non è esclusivamente riservata agli alloggiati, della Legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9. È vietato il rinvio ad altra tipologia di pubblico esercizio.

Art. 3 *Definizioni*

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) plateatico: complesso di elementi destinato alla somministrazione di alimenti e bevande connotato da tavolini e sedute, eventuali coperture ed elementi perimetrali, nonché elementi di arredo;
- b) zonizzazione: le zone del territorio comunale di Trento, così come descritte al successivo art. 7;
- c) suolo pubblico: suolo regolato per il suo utilizzo dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (Regolamento CUP).

2. Per i plateatici su suolo pubblico, ai fini dell'applicazione del canone si applica una tariffa differente, qualora l'occupazione avvenga con strutture ombrasole (scheda tecnica n. 4).

Art. 4 *Disciplina urbanistico-edilizia*

1. I plateatici disciplinati nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo e devono essere tempestivamente e facilmente smontabili e trasportabili, garantendo la libera visuale degli edifici. Sono vietate strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente.

2. I plateatici conformi al presente Regolamento non incidono sugli indici urbanistico-edilizi, costituiscono attività edilizia libera e sono subordinati, prima della loro realizzazione, alla presentazione al Servizio Edilizia Privata di Comunicazione opere libere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale n. 15/2015.

3 I plateatici non conformi al presente Regolamento sono soggetti alla richiesta di idoneo titolo edilizio nel rispetto dei parametri edilizi della zona urbanistica in cui ricadono, ad esclusione di quanto previsto all'art. 22, comma 4, del presente Regolamento.

4. Ai fini delle distanze, i plateatici realizzati con strutture ombrasole (scheda n. 4) ed eventuali elementi di perimetrazione (scheda n. 6) e pedane (scheda n. 7), sono soggetti alternativamente:

- a) su suolo privato: alla disciplina sulle distanze previste per le costruzioni accessorie dalla L.P. 15/2015 e dal Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale;
- b) su suolo pubblico: al rispetto delle leggi e dei regolamenti che specificamente regolamentano il suolo pubblico.

Art. 5

Piani di dettaglio e progetti d'ambito

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può predisporre piani di dettaglio per vie o piazze urbane particolarmente rilevanti o di pregio volti a salvaguardare le visuali delle scene prospettiche urbane e del patrimonio architettonico, la convivenza equilibrata tra le varie funzioni della città e la tutela della pedonalità, nell'ottica di coniugare l'occupazione privata del suolo pubblico con la fruizione urbana collettiva. In funzione dell'ampiezza della sezione stradale, della percorribilità pedonale e/o veicolare della via, del rapporto con le altre funzioni dello spazio pubblico e dell'aspetto economico, morfologico e sociale dell'area, i piani di dettaglio individuano le porzioni massime di suolo pubblico complessivamente concedibili e fissano, se necessario, prescrizioni specifiche cui conformarsi. Tali piani devono essere sottoposti al preventivo parere vincolante delle strutture comunali competenti e ottenere l'autorizzazione del Soprintendente o della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (CPC) in presenza di vincoli di tutela culturale e/o paesaggistica. I piani di dettaglio possono derogare alle schede tecniche e all'Allegato 1 del presente Regolamento.

2. I titolari di pubblici esercizi, anche tramite le Associazioni di Categoria, possono proporre progetti riferiti ad ambiti che interessino un'intera via o piazza urbana, che si intenda valorizzare, al Servizio Edilizia privata. Il Servizio Edilizia privata acquisisce preventivamente il parere della Polizia Locale e della Commissione Edilizia ovvero l'autorizzazione del Soprintendente o della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (CPC) in presenza di vincoli di tutela culturale e/o paesaggistica, al fine di presentare alla Giunta comunale il progetto per la sua approvazione. I progetti d'ambito possono essere approvati in deroga alle schede tecniche e all'Allegato 1 del presente Regolamento.

Art. 6

Limiti di occupazione e densità massimi

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, previa consultazione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può stabilire un limite di occupazione del suolo pubblico in relazione a specifiche zone, definendo le aree di pertinenza da occupare e/o la percentuale di occupazione massima per un determinato spazio pubblico, nonché i criteri per la rideterminazione degli spazi in capo ai singoli esercizi.

2. Le limitazioni di cui al precedente comma 1 possono essere altresì adottate in esito alle risultanze di monitoraggi acustici dalle quali emergano situazioni di disturbo alla quiete pubblica negli ambiti territoriali oggetto di indagine.

Art. 7

Zonizzazione

1. Ai fini del presente Regolamento, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti aree:

A - Centro storico di Trento, come da perimetrazione del Piano Regolatore Generale, ad esclusione delle parti che affacciano su strade intensamente trafficate che lambiscono il centro storico di seguito elencate: Via San Francesco d'Assisi, Largo Pigarelli, Via del Travaì, Via Rosmini, Via Giovanni Prati, Via Prepositura, Via Torre Vanga, Via Torre Verde, Via Manzoni, Largo Nazario Sauro, Via della Cervara, Piazza Venezia;

- B – Insediamenti storici dei sobborghi, come da perimetrazioni del Piano Regolatore Generale, ad esclusione delle parti che affacciano su strade intensamente trafficate che lambiscono o attraversano l'insediamento;
- C - Quartiere delle Albere;
- D - Restante territorio comunale.

Art. 8

Vincoli di tutela culturale e paesaggistica

1. I beni culturali non possono essere danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. I plateatici devono assicurare la salvaguardia delle viste e delle prospettive sui monumenti che caratterizzano la scena urbana e sulle vie e le piazze storiche stesse, di cui si deve continuare a riconoscere le qualità formali e dimensionali.
3. I plateatici non devono confliggere con la corretta conservazione e protezione dei manufatti artistici, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fontane, stele e busti, monumenti commemorativi, complessi scultorei, né con il decoro dei beni e con il significato che essi rappresentano.
4. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, l'allegato 1 riporta l'elenco della selezione dei beni di interesse storico o artistico, dei manufatti e dei sistemi edilizi o viari di particolare valenza o rappresentatività nei confronti della caratterizzazione delle pubbliche piazze, vie, e spazi urbani e la disciplina dell'occupazione di suolo, dell'installazione di ombrelloni (scheda 2), tende solari (scheda 3) ed elementi perimetrali di delimitazione (scheda 5).
5. L'installazione di plateatici, comprensivi di manufatti accessori, illuminazione, impianti, cartellonistica e ogni altro elemento su beni culturali come definiti dall'art. 10 del Codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42) è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione del Soprintendente ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 45 del Codice medesimo.
6. L'installazione di plateatici in area di tutela ambientale o su beni ambientali è soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi della Legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015 n. 15, salvo che il medesimo intervento non sia soggetto anche ad autorizzazione del Soprintendente, nel quale caso l'autorizzazione di quest'ultimo integra anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 66, comma 4, della l.p. n. 15/2015.

TITOLO II

CARATTERISTICHE FUNZIONALI ED ESTETICHE

Art. 9

Dimensioni del plateatico e distanza dal pubblico esercizio

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, le dimensioni del plateatico devono essere compatibili con quelle dello spazio in cui viene ad essere inserito e del rapporto complessivo tra installazioni e spazio libero e non possono comunque essere superiori a:
 - a) 100 mq nelle zone A e B;
 - b) 120 mq nella zona C;
 - c) 150 mq nella zona D.
2. Il plateatico deve essere circoscritto entro un raggio massimo di 25 metri dal centro dell'ingresso del locale.
3. Qualora l'occupazione si estenda oltre al fronte dell'esercizio è necessario il consenso scritto delle attività economiche adiacenti che prospettano anch'esse sul suddetto suolo pubblico. Non è richiesto il consenso scritto nei casi in cui l'occupazione sia posta ad una distanza maggiore di quattro metri dal fronte dell'immobile dell'esercizio adiacente. In prossimità degli ingressi a edifici pubblici o privati deve essere garantito un corridoio di accesso di almeno 1,50 metri.

4. Qualora più esercizi richiedano l'occupazione della medesima area, l'area concedibile è ripartita in parti uguali. Se l'area richiesta è già in concessione di un determinato pubblico esercizio, la ripartizione avviene, previa richiesta formale inviata al concessionario dal Servizio competente, entro 6 (sei) mesi dalla presentazione della nuova domanda di occupazione.

Art. 10

Norme per l'allestimento

1. Lo spazio dedicato all'installazione del plateatico deve essere continuo e di forma regolare, fatte salve eventuali specifiche disposizioni in sede di rilascio della concessione.

2. Nelle strade e nelle aree pubbliche o di uso pubblico - sia percorse da veicoli che da pedoni - è consentita l'installazione di plateatici purché rimanga uno spazio sufficiente per il transito dei veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso non inferiore a 3,50 metri in larghezza e 4 metri in altezza e tale da garantire un raggio di curvatura di almeno 13 metri. Nel caso di strade a doppio senso di marcia va in ogni caso garantito uno spazio libero di 5,00 metri.

3. È vietato pregiudicare la circolazione pedonale sui marciapiedi e deve sempre essere garantito l'utilizzo delle rampe di salita/discesa dagli stessi ad uso dei disabili, lasciando uno spazio di almeno 2 metri per il passaggio pedonale. In zona A, tale spazio è ridotto ad almeno 1,50 metri.

4. Tutti gli elementi che compongono o delimitano il plateatico, incluse le proiezioni al suolo delle parti in aggetto delle coperture, non possono superare le dimensioni dell'area autorizzata.

5. Le strutture esterne e le pedane devono risultare accessibili ai soggetti con limitata o impedita capacità motoria. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

6. Le strutture a mensola sul fronte esterno del pubblico esercizio devono essere a filo della facciata e contenute nello spazio di vetrina, quando presente. Eventuali sgabelli a loro servizio sono consentiti solo qualora non ostacolino il percorso pedonale e nel rispetto delle ampiezze minime previste dal Codice della strada.

7. All'interno del plateatico, a complemento dell'arredo, sono ammessi esclusivamente i seguenti elementi:

a) non più di due armadi di servizio mobile per la sola conservazione di stoviglie, tovagliato e oliere, di dimensioni non superiori a 1,10 metri in altezza, 1,20 metri in lunghezza e 0,60 metri in larghezza ciascuno.

b) non più di due menù per la comunicazione dei prodotti offerti con tipologia a leggio o lavagnetta delle dimensioni massime di 1,20 x 0,50 x 0,50 metri.

8. È ammessa la collocazione di un espositore per via o piazza delle dimensioni massime di 1,20 x 0,50 x 0,50 metri, riportante la sola insegna del locale, entro un raggio di 25 metri dal perimetro del plateatico, esclusivamente nei casi di collocazione dell'esercizio in vicoli laterali o corti interne. La collocazione di tali espositori deve rispettare le norme del Codice della Strada.

9. Sistemi di riscaldamento e di ventilazione o refrigeranti sono ammessi solo se integrati nella struttura ombreggiante.

10. Per motivi di sicurezza connessi a contesti specifici, l'Amministrazione può prescrivere distanze differenti da quelle indicate nei precedenti commi.

Art. 11

Interferenze

1. L'occupazione del suolo pubblico è valutata nella compatibilità e misura, nonché concessa, tenuto conto dei flussi pedonali e ciclabili e degli eventuali spazi per la sosta veicolare che interessano la specifica strada o area oggetto dell'occupazione, delle problematiche legate allo sgombero neve, oltre che dell'eventuale utilizzo dello spazio pubblico per fiere, mercati, manifestazioni e funzioni religiose e della morfologia urbana e dell'assetto spaziale dei luoghi.

2. Gli elementi del plateatico devono comunque assicurare il naturale deflusso delle acque meteoriche nei punti di captazione (griglie, caditoie, ecc.). È facoltà dell'esercente dotare le pedane di botole o portelli apribili per le eventuali ispezioni. In caso di rottura di tubature (o altro) la pedana sarà tolta per permettere l'intervento di manutenzione e poi riposizionata a cura e spese dell'esercente.

3. Gli elementi del plateatico non devono precludere l'accessibilità a prese per idranti o impedire la funzionalità e manutenzione di eventuali griglie di aerazione. Non deve inoltre interferire con reti tecniche o elementi di servizio quali, a titolo esemplificativo, quadri di controllo, illuminazione, cestini, rastrelliere per biciclette, salvo parere favorevole espresso da parte degli Uffici competenti.

4. I plateatici non devono pregiudicare la piena visibilità delle targhe di denominazione delle vie e dei numeri civici, della segnaletica stradale verticale, dei semafori, dei cartelli indicatori.

5. Qualsiasi installazione posta in prossimità di aree verdi ed alberature pubbliche dovrà evitare la compromissione della vegetazione e rispettarne lo spazio vitale e lo sviluppo fogliare e radicale, senza ostacolare o rendere gravosi gli interventi di manutenzione al verde pubblico. Non sono consentiti ancoraggi o legature alla pianta.

6. Gli elementi dei plateatici non possono impedire o rendere difficoltose le operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza sui sottoservizi, nonché le operazioni di sgombero neve, delle aree oggetto di occupazione e di quelle immediatamente adiacenti.

Art. 12

Sicurezza e qualità dei materiali

1. Tutti gli arredi disciplinati dal presente Regolamento devono essere realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici, infrangibili e appartenenti alla classe 2 di reazione al fuoco (DM 14/10/2022 ex DM 26/06/1984). Deve inoltre essere garantita la stabilità al vento di tutti gli arredi ed elementi del plateatico, compresi gli eventuali menù ed espositori.

2. Gli elementi di copertura devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali.

3. Le strutture ombreggianti devono potere resistere ai colpi di vento: pertanto devono essere zavorrate al suolo con piastre o a mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. L'infissione al suolo è ammessa solo qualora autorizzata dal competente Ente gestore della strada.

4. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili mal posizionate, tali da costituire fonti di pericolo per l'incolumità delle persone.

5. La superficie di calpestio delle pedane, laddove ne sia ammessa l'installazione, deve essere antisdrucciolo, in conformità alle norme vigenti in materia.

6. Gli elementi portanti e di protezione laterale delle strutture esterne e tutti gli eventuali impianti, anche provvisori, devono essere conformi alle vigenti normative e la loro idoneità deve essere attestata da apposita documentazione tecnica da conservare presso l'esercizio e da esibire in caso di controllo.

Art. 13

Illuminazione

1. Sono ammessi corpi illuminanti scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del plateatico, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Non è consentita l'installazione di corpi illuminanti con luce al neon.

2. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti normative e l'allaccio dev'essere eseguito da una ditta abilitata secondo il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 che rilasci, a seguito dei lavori, copia della dichiarazione di conformità.

Art. 14

Caratteristiche estetiche e funzionali

1. Tutte le caratteristiche estetiche, tipologiche e funzionali dei plateatici ammesse ai sensi del presente Regolamento sono specificate nelle schede tecniche allegate al presente.

TITOLO III

MODALITÀ E LIMITI DI UTILIZZO DEI PLATEATICI

Art. 15

Destinazione e modalità di utilizzo dei plateatici

1. L'area sulla quale insistono i plateatici è destinata esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, e non deve essere adibita ad uso improprio.

2. Non è consentita ai terzi la fruizione del plateatico durante la chiusura dell'esercizio, a fine giornata o negli orari di non utilizzo.

Art. 16

Manutenzione e igiene

1. I plateatici e lo spazio di 2 metri immediatamente circostante, devono essere mantenuti in perfetto stato igienico-sanitario di pulizia, sicurezza e decoro, nonché nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui sono stati autorizzati: tutti gli elementi che li compongono devono essere mantenuti e puliti.

2. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione e pulizia, pena la revoca della concessione.

Art. 17

Assetto durante la chiusura dell'esercizio

1. I plateatici non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di inutilizzo.

2. Alla chiusura del locale, a fine giornata o negli orari di non utilizzo, gli elementi collocati nei plateatici, esclusi gli ombrelloni, devono essere rimossi e depositati all'interno dei locali, o comunque resi inutilizzabili da chiunque (ad esempio con lucchetti o metodi analoghi), purché non accatastati. Eventuali menù, espositori e armadi di servizio mobili devono essere rimossi e depositati all'interno del locale.

3. Gli ombrelloni possono essere mantenuti all'esterno, purché chiusi e le basi non devono costituire un pericolo; nel caso in cui l'ombrellone sia rimosso è necessario rimuovere anche la base dello stesso. Le tende a sbraccio, ove presenti, devono essere chiuse al termine di ogni giornata.

4. Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

Art. 18

Divieti in capo agli esercenti

1. Agli esercenti che abbiano allestito il plateatico è vietato:

- a) recintare l'area ove insiste il plateatico, fatte salve le delimitazioni perimetrali previste nella scheda n. 5;
- b) manomettere o utilizzare gli elementi di arredo di proprietà pubblica, per l'ancoraggio o la posa di qualsivoglia oggetto o struttura, qualora non autorizzata;
- c) collocare frigoriferi, attrezzature per la distribuzione di bevande alla spina, per la cottura, preparazione e manipolazione di prodotti, distributori o altri simili attrezzature; è inoltre vietata l'installazione di apparecchi da gioco;
- d) apporre chiusure verticali o laterali di qualsiasi tipo, anche trasparenti, volte a proteggere, anche parzialmente, gli spazi sottostanti a tende o ombrelloni, fatte salve le delimitazioni perimetrali previste nelle schede n. 5 e n. 6;
- e) esporre o utilizzare tavoli e panche da festa campestre, tappeti.

TITOLO IV

DOMANDE PER L'INSTALLAZIONE DI PLATEATICI

CAPO I

PLATEATICI SU SUOLO PUBBLICO

Art. 19

Concessione del suolo

1. L'occupazione di suolo pubblico, è soggetta a rilascio di concessione da parte del Servizio competente.
2. Le concessioni non possono eccedere gli anni 9 (nove), rinnovabili previa presentazione di nuova domanda da parte del soggetto interessato.
3. L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale e le disposizioni contenute nel Regolamento CUP, al quale si rinvia.

Art. 20

Presentazione delle domande

1. Le domande, contenenti tutto quanto previsto dal Regolamento CUP, devono essere presentate al Servizio competente, allegando:
 - a) planimetria dettagliata dell'area, redatta da un tecnico abilitato, con l'esatta ubicazione dell'occupazione e la rappresentazione di tutti i limiti e vincoli della zona, compresi gli eventuali percorsi pedonali e ciclabili e spazi per la sosta veicolare che interessano l'area oggetto dell'occupazione; devono inoltre essere indicate e quotate le distanze dall'edificio sede dell'attività del pubblico esercizio, le distanze dai confini di proprietà, dagli edifici frontisti, dagli accessi pedonali limitrofi, dalle intersezioni stradali, da passi carrai, oltre alla larghezza dei percorsi pedonali e viabili lasciati liberi;
 - b) piante, prospetti e sezioni quotate del plateatico che si intende realizzare;
 - c) relazione tecnica di progetto nella quale siano descritti:
 - i materiali, le tipologie e il colore utilizzati e le specificazioni relative a tutti gli elementi di arredo e struttura (tavoli, sedie e, se previsti, elementi di copertura, pedane, delimitazioni perimetrali, elementi per illuminazione e riscaldamento o ventilazione, fioriere, menù ed espositori), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
 - le modalità di accesso e gli apprestamenti eventualmente previsti per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - il numero e le dimensioni dei menu e degli espositori che intendono collocare secondo le modalità previste nell'articolo 10, commi 7 e 8;
 - d) assenso scritto dei titolari delle attività economiche adiacenti nei casi disciplinati dall'articolo 9, comma 3 del presente Regolamento;
 - e) documentazione fotografica a colori con riprese frontali e laterali del luogo dell'occupazione, comprensive delle fotografie di eventuali arredi preesistenti nel caso di riproposizione di allestimenti precedentemente autorizzati.
 - f) autorizzazione del Soprintendente ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 o della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (CPC), quando richiesta.

Art. 21

Valutazione delle domande

1. Il Servizio competente, ricevuta la domanda ne controlla la regolarità formale e la completezza.
2. Sulla base dell'ubicazione e delle caratteristiche del progetto presentato per le ipotesi di:
 - a) domanda di rilascio di concessione per una nuova occupazione;
 - b) domanda di modifica della superficie da occupare;

c) domanda di modifica degli arredi autorizzati;

d) domanda di modifica del periodo di occupazione del suolo;

sono acquisiti i pareri dei Servizi competenti in materia di attività economiche, mobilità, viabilità, verde pubblico, occupazione di suolo pubblico e pubblicità. Per le domande per le quali non è richiesta autorizzazione del Soprintendente o della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (CPC) è acquisito anche il parere della Commissione Edilizia Comunale.

3. La sostituzione di elementi di arredo e copertura dei plateatici, in vigenza di concessione, con altri uguali ai precedenti per forma, colore e dimensione, non richiede il rilascio di una nuova concessione, né l'acquisizione di nuovi pareri o autorizzazioni da parte dei Servizi ed Enti competenti.

4. Il subentro, il rinnovo e la proroga della concessione sono disciplinate nel Regolamento CUP, al quale si rinvia.

CAPO II **PLATEATICI SU SUOLO PRIVATO**

Art. 22

Realizzazione di plateatici su suolo privato

1. La realizzazione di un plateatico su suolo privato in zona A – Centro storico di Trento, per la quale non si rende necessaria l'autorizzazione del Soprintendente o della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (CPC) è subordinata all'acquisizione del parere preventivo della Commissione Edilizia Comunale, presentando la documentazione prevista dall'articolo 20 - "Presentazione delle domande" al Servizio Edilizia privata.

2. La realizzazione di un plateatico su suolo privato in zone B, C e D, per la quale non si rende necessaria l'autorizzazione del Soprintendente o della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (CPC) è subordinata all'acquisizione del parere preventivo della Commissione Edilizia Comunale solo nel caso di installazione degli elementi di cui alle schede n. 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento, presentando la documentazione prevista dall'articolo 20 - "Presentazione delle domande" al Servizio Edilizia privata.

3. Il parere preventivo ai sensi del comma 1 e del comma 2, qualora previsto, è obbligatorio e vincolante e deve essere allegato alla Comunicazione di opere libere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale n. 15/2015 da presentare al Servizio Edilizia privata prima dell'installazione del plateatico.

4. Qualora l'autorizzazione del Soprintendente o della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (CPC) ovvero il parere della Commissione Edilizia Comunale contengano particolari prescrizioni in deroga alle schede del presente Regolamento, il plateatico è da intendersi comunque conforme ai sensi dell'art. 4, comma 2.

5. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di coperture ovvero di superfici impermeabilizzate con estensione superiore a 30 mq va verificata la necessità di acquisire autorizzazione/parere allo scarico.

TITOLO V **RESPONSABILITÀ, VIOLAZIONI E SANZIONI**

Art. 23

Responsabilità e risarcimento danni

1. Qualsiasi danno arrecato a persone e a cose dagli elementi costituenti il plateatico, ovvero dallo svolgimento dell'attività all'interno del medesimo è a totale carico dell'esercente: il Comune è esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, nonché da ogni altra norma di settore, qualunque danno arrecato al patrimonio pubblico deve essere risarcito in

forma specifica a cura dell'esercente. In mancanza, il Comune provvederà in proprio con rivalsa delle spese.

Art. 24

Sanzioni per la violazione del Regolamento

1. La violazione delle norme del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge provinciale n. 1/2008.

2. Si applicano altresì le sanzioni previste nel Nuovo codice della strada e nel Regolamento CUP, laddove applicabili, nonché le sanzioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Fuori dai casi già puniti ai sensi dei commi 1 e 2, la violazione delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 89,00 a Euro 538,00.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Disposizioni transitorie, finali e di salvaguardia

1. Ogni aggiornamento normativo relativo alle disposizioni richiamate nel presente Regolamento si intende automaticamente recepito. Resta fermo l'obbligo di adeguamento del presente Regolamento qualora sopravvengano disposizioni incompatibili con il medesimo.

2. Eventuali modifiche e aggiornamenti alle schede tecniche del presente Regolamento relativamente a tipologie, dimensioni, forme, colori e materiali sono di competenza della Giunta Comunale. La Giunta comunale acquisisce il parere della competente Commissione consiliare prima dell'approvazione dei piani di dettaglio, dei progetti d'ambito e delle modifiche alle schede tecniche che comportino deroghe o incidano sulla disciplina generale del presente Regolamento.

3. In occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali, culturali o altri eventi straordinari di interesse locale, la Giunta comunale può autorizzare, con propria deliberazione, la collocazione temporanea di manufatti ed elementi complementari all'interno dei plateatici concessi ai pubblici esercizi, anche in deroga alle tipologie previste dal presente Regolamento, nel rispetto del decoro urbano, della sicurezza e delle disposizioni vigenti. Restano fermi gli eventuali obblighi dichiarativi e di pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari previsti dal Regolamento CUP.

4. Restano ferme, fino alla loro naturale scadenza, le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 26

Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'art. 19

1. In vigore della proroga dei termini di cui all'articolo 26 comma 4 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 e di eventuali successive proroghe, le concessioni di suolo per la realizzazione di plateatici non conformi al presente Regolamento potranno avere una durata massima di anni uno (1).

Art. 27

Monitoraggio

1. Al fine di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, di individuare eventuali criticità e di formulare eventuali proposte e misure correttive da adottare, è istituito un apposito tavolo di monitoraggio composto da:

a) il Sindaco, o suo delegato, in qualità di Presidente;

- b) il Dirigente della Polizia Locale, il Dirigente del Servizio Edilizia privata, il Dirigente del Servizio competente per i pubblici esercizi e il Dirigente competente per l'occupazione di suolo pubblico e pubblicità, o loro delegati;
- c) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria presenti sul territorio comunale;
- d) un rappresentante dell'Ufficio beni architettonici del Servizio tecnico della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento.

2. Il tavolo di monitoraggio può proporre modifiche o integrazioni al presente Regolamento in relazione a innovazioni normative o tecnico-costruttive che possono avere un impatto sul Regolamento, nonché supportare l'Amministrazione nella valutazione dei piani di dettaglio e dei progetti d'ambito di cui all'articolo 5.

3. Il tavolo tecnico si riunisce su richiesta motivata di uno o più componenti.

Art. 28

Rinvii

1. Per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente Regolamento, si rinvia al Codice della Strada, alla legge provinciale per il Governo del Territorio 4 agosto 2015 n. 15 e al relativo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, nonché al Regolamento Edilizio e al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale del Comune di Trento (CUP), in quanto compatibili.

Art. 29

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2027.

SCHEDA N. 1
TAVOLI E SEDIE

Articolo 1
Zonizzazione

1.1 La collocazione di tavoli e sedie è sempre ammessa in tutte le zone di cui all'articolo 7 del Regolamento, ossia:

- A - Centro storico di Trento;
- B – Insediamenti storici dei sobborghi;
- C - Quartiere delle Albere;
- D - Restante territorio comunale.

Articolo 2
Tipologie ammesse

2.1 In ogni plateatico devono essere utilizzate sedie e tavoli uguali tra loro nella forma, nel colore e nelle dimensioni, salva la possibilità di installare sgabelli e/o tavolini di altezze diverse, ma con la stessa foggia del restante arredo del plateatico.

2.2 La disposizione di tavoli e sedie deve essere ordinata in funzione delle caratteristiche dimensionali e strutturali del plateatico, nonché in modo tale da determinare percorsi diretti e lineari.

Articolo 3
Forme, materiali e colori

3.1 È ammesso l'uso di sedie con seduta singola o doppia, purché di forma semplice, e l'uso di tavolini a pianta semplice circolare, quadrata o rettangolare.

3.2 Sono ammessi i seguenti materiali:

- metallici verniciati;
- legno naturale o laccato;
- materiali misti (struttura in metallo o legno, seduta e schienale in tessuto o in traverse di legno);
- fibre intrecciate (compreso vimini e midollino) o riproduzioni sintetiche dei medesimi intrecci;
- polipropilene;
- polietilene.

3.3 Nelle zone A – B – C sono ammessi esclusivamente i seguenti colori:

- naturale (legno);
- nero;
- bianco;
- beige;
- grigio grafite scuro e chiaro;
- marrone scuro.

3.4 È sempre vietato l'utilizzo di arredi in plastica monoscocca che per tipologia e disegno siano di scarsa qualità ed estetica per il decoro del contesto urbano, nonché l'utilizzo di pallet industriale.

3.5 I tessuti ammessi per tovaglie e imbottiture sono quelli in cotone naturale o impermeabilizzato, in carta riciclata o in altri materiali lavabili ecosostenibili e in accostamento cromatico, ovvero in coordinato tra tovaglie, imbottiture ed eventuali altri tessuti (tende e ombrelloni, ove presenti).

SCHEDA N. 2 OMBRELLONI

Articolo 1 **Definizione**

1.1 Struttura portante con copertura in tessuto, anche di tipo impermeabile, fornita di un solo punto di appoggio al suolo.

1.2 Gli ombrelloni non devono essere ancorati a terra, salva autorizzazione del competente Ente gestore della strada, ma fissati ad una base idonea con appositi contrappesi, debitamente calcolati per evitare il rovesciamento in presenza di vento e garantire la sicurezza delle persone.

Articolo 2 **Zonizzazione**

2.1 La collocazione di ombrelloni è ammessa in tutte le zone di cui all'articolo 7 del Regolamento, ossia:

- A - Centro storico di Trento;
- B – Insediamenti storici dei sobborghi;
- C - Quartiere delle Albere;
- D - Restante territorio comunale.

Articolo 3 **Tipologie ammesse**

3.1 Nelle zone A sono ammessi ombrelloni con palo di sostegno centrale. Ombrelloni con palo asimmetrico sono ammessi solo nei seguenti casi:

- a) ombrelloni addossati all'edificio con palo posizionato verso lo stesso;
- b) ombrelloni con struttura di sostegno del palo sotto la copertura anche in condizione di chiusura.

Articolo 4 **Dimensioni**

4.1 Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima dal suolo di m 2,20.

4.2 L'ombrellone deve avere dimensioni compatibili con quelle delle dimensioni dello spazio pubblico o privato in cui viene ad essere inserito e rispettare le limitazioni di cui all'Allegato 1.

Articolo 5 **Forma, materiali e colori**

5.1 Tutti gli ombrelloni devono essere dello stesso colore, materiale e dimensione e devono essere disposti in modo regolare.

5.2 I materiali di supporto possono essere in legno, ferro o alluminio.

5.3 Nella zona A sono ammessi esclusivamente i seguenti colori:

- bianco ecrù;
- gamma dei beige;
- toni del grigio.

I colori devono garantire un'integrazione con le facciate degli edifici e con il contesto ambientale. Nelle restanti zone sono ammessi anche i toni di tutte le terre, il verde bottiglia e il nero.

5.4 La copertura deve sempre essere in tinta unita, senza disegni di fantasia, scritte o marchi pubblicitari. È ammessa la sola apposizione del nome del locale nella zona D – Restante territorio comunale.

5.5 Nella zona A gli ombrelloni devono essere privi di mantovana, permanendo in ogni caso la possibilità di inserire la grondaia tra ombrelloni accoppiati.

SCHEDA N. 3
TENDE SOLARI

Articolo 1
Definizione

1.1 Aggetti posti all'esterno del pubblico esercizio di somministrazione, privi di punti di appoggio al suolo, idonei a proteggere dal sole e dalle intemperie in condizioni di sicurezza.

Articolo 2
Zonizzazione

2.1 L'installazione di tende solari è sempre ammessa in tutte le zone di cui all'articolo 7 del Regolamento, ossia:

- A - Centro storico di Trento;
- B – Insediamenti storici dei sobborghi;
- C - Quartiere delle Albere;
- D - Restante territorio comunale.

2.2 Le tende solari aggettanti sono vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, salvo deroghe autorizzate dai Servizi competenti in materia di sicurezza e viabilità.

Articolo 3
Installazione

3.1 L'installazione deve realizzarsi in corrispondenza dell'esercizio di riferimento, previo nulla osta della proprietà o dell'amministrazione condominiale dell'edificio.

3.2 Sui marciapiedi aventi larghezza inferiore a 2,50 metri, il bordo esterno della tenda deve rientrare di almeno 50 centimetri dalla proiezione verticale della cordonatura del marciapiede.

3.3 Sui marciapiedi aventi larghezza uguale o superiore a 2,50 metri, il bordo esterno della tenda deve rientrare di almeno 1,00 metro dalla proiezione verticale della cordonatura del marciapiede.

Articolo 4
Dimensioni

4.1 L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di 2,20 metri.

Articolo 5
Forma, materiali e colori

5.1 Nelle zone A e B la tinta della tenda deve garantire un'integrazione con le facciate degli edifici e con il contesto ambientale.

5.2 La copertura deve sempre essere in tinta unita, senza disegni di fantasia, scritte o marchi pubblicitari. È ammessa la sola apposizione del nome del locale.

SCHEDA N. 4 STRUTTURE OMBRASOLE

Articolo 1 **Definizione**

1.1 Strutture con copertura realizzata tramite elementi orizzontali o con pendenza inferiore al 10%, fissi, scorrevoli e/o orientabili su struttura portante provvista di più punti di appoggio al suolo.

Articolo 2 **Zonizzazione**

2.1 L'installazione di strutture ombraole è ammessa unicamente nella zona "D - Restante territorio comunale" di cui all'art. 7 del Regolamento.

Articolo 3 **Installazione**

3.1 L'installazione può essere realizzata:

- a) rasente ai muri;
- b) a bordo marciapiede, purché rimanga libero lo spazio per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a 2 metri;
- c) lungo aree alberate: la copertura delle tende non deve interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori devono distanziarsi di almeno 50 centimetri dal tronco degli alberi.

3.2 Sono vietate le infissioni di sostegni al suolo e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

Articolo 4 **Dimensioni**

4.1 L'altezza alla linea di gronda deve essere di almeno 2,20 metri e non può superare i 2,80 metri.

Articolo 5 **Forma, materiali e colori**

5.1 Le strutture devono essere costituite da sostegni in legno, ferro, ferro battuto e/o alluminio, verniciati opachi. Le strutture portanti in legno devono essere verniciate trasparenti, quelle metalliche con prodotti ferromicacei color antracite, nero, verde scuro o blu scuro.

5.2 Gli elementi di copertura devono essere in tessuto, anche impermeabile, o alluminio e i colori ammessi sono il bianco, la gamma dei beige e i toni del grigio e testa di moro e devono garantire un'integrazione con le facciate degli edifici e con il contesto ambientale. È ammessa la sola apposizione del nome del locale.



ELEMENTI PERIMETRALI DI DELIMITAZIONE

Articolo 1 **Definizione**

1.1 Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto o elemento di arredo atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico a protezione dei clienti.

Articolo 2 **Zonizzazione**

2.1 L'installazione di elementi di delimitazione degli spazi destinati alla somministrazione realizzata con **vasi e fioriere** di cui al successivo articolo 4, lett. a), è ammessa nelle seguenti zone:

- A - Centro storico di Trento e B – Insediamenti storici dei sobborghi, **ad eccezione dei casi indicati nell'allegato 1 e all'interno di gallerie e porticati;**
- C - Quartiere delle Albere;
- D - Restante territorio comunale.

2.2 L'installazione di elementi di delimitazione degli spazi destinati alla somministrazione realizzata con i **tamponamenti laterali trasparenti** di cui al successivo articolo 4, lett. b), è ammessa nelle seguenti zone:

- A - Centro storico di Trento e B – Insediamenti storici dei sobborghi, **ad eccezione dei casi indicati nell'allegato 1 e all'interno di gallerie e porticati;**
- C - Quartiere delle Albere;
- D - Restante territorio comunale.

2.3 L'installazione di elementi di delimitazione degli spazi destinati alla somministrazione realizzata con **elementi dissuasori** di cui al successivo articolo 4, lett. c), è ammessa esclusivamente nella zona D - Restante territorio comunale.

Articolo 3 **Installazione**

3.1 Gli elementi perimetrali di delimitazione non devono essere ancorati a terra, ma fissati ad una base idonea con appositi contrappesi, debitamente calcolati per evitare il rovesciamento in presenza di vento e garantire la sicurezza delle persone. Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale.

3.2 Gli elementi di delimitazione devono essere privi di scritte o marchi pubblicitari.

Articolo 4 **Tipologie**

4.1 Sono ammessi i seguenti elementi:

- a) vasi e fioriere, nei limiti di cui all'art. 2 comma 1;
- b) **tamponamenti laterali realizzati in pannelli removibili e trasparenti, nei limiti di cui all'art. 2 comma 2, per il solo periodo dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno;**
- c) elementi dissuasori ai fini della sicurezza, consistenti in elementi leggeri di delimitazione spaziale che possono essere totalmente in metallo dalle sezioni molto esili, o realizzati con colonnine a cui sono fissati nastri in nylon, collocabili esclusivamente lungo il lato esposto verso la sede stradale interessata dal passaggio di mezzi, nei limiti di cui all'art. 2 comma 3. Data la loro esilità e assenza di valenza strutturale, la combinazione di tali elementi con le delimitazioni a verde è necessaria al fine di evitare che si creino situazioni di pericolosa interferenza con il traffico veicolare.

Articolo 5 **Modalità di posa**

5.1 La linea di delimitazione del plateatico deve essere costituita da una sola fila di elementi. Se si usufruisce di due aree distinte, queste devono avere gli stessi elementi di delimitazione.

5.2 Gli elementi perimetrali di delimitazione devono essere posati direttamente a terra e disposti in modo regolare e omogeneo lungo il perimetro e all'interno dello spazio in concessione.

Articolo 6 **Dimensioni**

6.1 Vasi e fioriere devono avere altezza massima di 0,50 metri ed una altezza massima comprensiva dell'elemento a verde di 1 metro e devono essere collocati ad una distanza minima tra loro di 1 metro al fine di garantire la permeabilità visiva. La dimensione dei vasi non deve superare 1,00 metro di lunghezza e le masse vegetali non possono in ogni caso creare una barriera vegetale con effetto siepe.

6.2 I tamponamenti laterali devono avere altezza inferiore a 1,60 metri da terra e larghezza pari alla struttura che li sostiene. La trasparenza deve essere garantita su tutto il perimetro. Solo nelle zone ove sia concessa anche l'installazione di vasi e fioriere, è ammessa una eventuale zoccolatura opaca che non superi 0,50 metri di altezza da terra o di una fioriera che, comprensiva dell'elemento a verde, non superi i 0,60 metri.

Articolo 7 **Forma, materiali e colori**

7.1 Per vasi e fioriere è ammesso l'uso dei seguenti materiali:

- a) cotto;
- b) plastica similcotto;
- c) pietra locale;
- d) ferro verniciato opaco colore grafite e similari o acciaio *corten*;
- e) plastica riprodotte il ferro verniciato opaco colore grafite e similare, bianco, ecru.

7.2 La struttura portante metallica dei tamponamenti laterali deve avere profili laccati in colori della gamma dei grigi e delle terre, mentre l'elemento trasparente (mai opaco) può essere in vetro temperato stratificato, in polycarbonato compatto protetto UV, in polimetalcrlato di tipo antiurto in colorazione trasparente e non deve contenere pubblicità di alcun tipo.

7.3 Gli elementi dissuasori possono essere totalmente in metallo dalle sezioni molto esili e devono essere combinati con vasi e fioriere al fine di evitare che si creino situazioni di pericolosa interferenza con il traffico veicolare.



SCHEDA N. 6
ELEMENTI DI PERIMETRAZIONE DELLE STRUTTURE OMBRASOLE

Articolo 1
Definizione

1.1 Si tratta di elementi in vetro a chiusura laterale e/o frontale delle tende ombra sole, rigidi e trasparenti.

Articolo 2
Zonizzazione

2.1 La posa di vetrate a chiusura delle strutture ombra sole è ammessa esclusivamente nella zona "D – restante territorio comunale" di cui all'articolo 7 del Regolamento.

Articolo 3
Installazione

3.1 Gli elementi perimetrali di delimitazione non devono essere ancorati a terra, ma fissati ad una base idonea con appositi contrappesi, debitamente calcolati per evitare il rovesciamento in presenza di vento e garantire la sicurezza delle persone. Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale.

3.2 Gli elementi di delimitazione devono essere privi di scritte o marchi pubblicitari.

Articolo 4
Installazione

4.1 Le vetrate devono essere apribili per almeno il 70% della superficie. La trasparenza deve essere garantita su tutto il perimetro ad eccezione di una eventuale zoccolatura opaca che non superi 50 centimetri di altezza da terra.

Articolo 5
Forma, materiali e colori

5.1 La struttura portante metallica dei tamponamenti laterali deve avere profili laccati in colori della gamma dei grigi e delle terre, mentre l'elemento trasparente (mai opaco) può essere in vetro temperato stratificato, in polycarbonato compatto protetto UV, in polimetacrilato di tipo antiurto in colorazione trasparente e non deve contenere pubblicità di alcun tipo.



SCHEDA N. 7
BASAMENTI E PEDANE

Articolo 1
Definizione

1.1 Elementi piani sovrapposti alla pavimentazione stradale che individuano l'area di calpestio e di pertinenza del pubblico esercizio.

Articolo 2
Zonizzazione

2.1 L'installazione di basamenti e pedane negli spazi destinati alla somministrazione è ammessa esclusivamente nella zona "D – restante territorio comunale" di cui all'articolo 7 del Regolamento.

2.2 Sono fatte salve diverse indicazioni contenute nei piani di dettaglio o nei progetti d'ambito di cui all'articolo 5 del Regolamento, ovvero da particolari necessità determinate dal rispetto di condizioni di sicurezza o dalla necessità di installazione di basamenti e pedane per garantire l'utilizzo del plateatico o per risolvere problemi di carattere funzionale in presenza di superfici inclinate.

Articolo 3
Installazione

3.1 Per la posa di basamenti e pedane sono vietate la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni, nonché il taglio e la costipazione di radici affioranti.

3.2 È sempre vietata la posa di basamenti e pedane ove sia presente una pavimentazione di valore storico-artistico e ambientale.

Articolo 4
Forma, materiali e colori

4.1 Sono ammessi esclusivamente basamenti e pedane, a struttura modulare, facilmente smontabili, costituiti da tavolato in legno naturale o trattato con colori della gamma dei marroni, privi di qualsiasi tipo di rivestimento in *moquettes* o in pannelli di materiale metallico.

ALLEGATO 1

Elenco della selezione dei beni di interesse storico o artistico, dei manufatti e dei sistemi edilizi o viari di particolare valenza o rappresentatività nei confronti della caratterizzazione delle pubbliche piazze, vie, e spazi urbani

ID	Denominazione del bene	Limitazione all'occupazione di suolo pubblico	Limitazione all'installazione di vasi e fioriere, tamponamenti laterali e degli ombrelloni (art. 8 comma 4.)
	Luoghi o edifici di interesse religioso o sconsacrati di eccezionale valore		
Tr01	Chiesa di San Francesco Saverio	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata principale della Chiesa - che include i partiti laterali di accesso alle ali del Ginnasio e del Collegio dei Gesuiti - e gli spigoli degli edifici antistanti	
Tr02	Chiesa di San Pietro	Non è ammessa l'occupazione per una fascia continua della profondità di 3 m lungo l'intero perimetro della Chiesa, ampliata a 9 m in corrispondenza della facciata principale su via S. Pietro	Non è ammessa l'installazione di vasi e fioriere e di tamponamenti laterali sul lato orientale di via San Pietro in corrispondenza della facciata
Tr03	Chiesa di S. Anna	Non è ammessa l'occupazione dell'area antistante la facciata principale della Chiesa	
Tr04	Chiesa di Santa Trinità	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata principale della Chiesa, lo spigolo dell'edificio antistante e la proiezione di questo sul prospetto del Liceo Prati	
Tr05	Chiesa dell'Annunziata	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata principale della Chiesa e la mezzeria di via Belenzani	
Tr06	Chiesa della Beata Vergine del Suffragio	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata principale della Chiesa e la mezzeria di via Suffragio	
Tr07	Cappella del Simonino in Palazzo Bortolazzi	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata principale della Chiesa e la mezzeria di via del Simonino	
	Edifici civili di eccezionale valore		
Tr08	Complesso di Palazzo Geremia con la Casa dei Canonici- Facciate su via Belenzani e su via delle Orfane (pp.edd. 178, 181, 184, 6566)	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra le facciate e la mezzeria della strada su cui prospicono	
Tr09	Complesso di Palazzo Thun – Facciate su via Belenzani (pp.ed. 199 e 203) e su via Roma (p.ed. 199)	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra le facciate e la mezzeria della strada su cui prospicono	
Tr10	Cappella Vantini nel complesso di Palazzo Thun (p.ed. 203)	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata principale della Chiesa e la mezzeria della strada su via delle Orne	
Tr11	Palazzo Quetta Alberti-Colico – Facciata su via Belenzani (p.ed. 165/3)	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata principale e la mezzeria di via Belenzani	
Tr12	Palazzo Malfatti Ferrari – Facciata su via Belenzani (p.ed. 238)	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata principale e la mezzeria di via Belenzani	
Tr13	Palazzo Tabarelli – Facciata in bugnato su via Oss Mazzurana (parte della p.ed. 792)	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata in bugnato e la mezzeria di via Oss Mazzurana	
Tr14	Palazzo Fugger Galasso –	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra le	

	Facciata su via Mancini, parte della facciata su via Alfieri fino alla Cappella dei Ss. Martiri Anauniensi e il muro di cinta del giardino su via Torre Verde (pp.edd. 828/1 e 828/4 e parti delle pp.edd. 828/2 e 828/3)	facciate e la mezzeria delle strade su cui prospiono	
Tr15	Palazzo Salvadori – Facciata su via Mancini (p.ed. 846/2)	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata principale e la mezzeria di via Mancini	
Tr16	Complesso di Palazzo Trentini – Facciata su via Mancini (p.ed. 835)	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata principale e la mezzeria di via Mancini	
Tr17	Palazzo Larcher Fogazzaro – Facciata su via Mazzini (p.ed. 392)	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata principale e la mezzeria di via Mazzini	
Tr18	Casa al Canton – Facciate sull'angolo tra via Mancini e via San Pietro (p.ed. 679)	Non è ammessa l'occupazione per una fascia di profondità di 4,00 m dalle facciate su via Mancini e su via San Pietro	
Tr19	Torrione madruzziano in Piazza Fiera (p.ed. 1462)		Non è ammessa l'installazione di tamponamenti laterali. Gli ombrelloni aperti non dovranno superare il limite del davanzale del primo piano.
Tr20	Complesso del Palazzo del Municipio e Torre della Tromba (p.ed. 154)	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata su via Cavour e la mezzeria della strada su cui prospiono	
Tr21	Palazzo Sardagna – Facciate su via Calepina e su via Roccabruna (p.ed. 489)	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra le facciate e la mezzeria di via Calepina e via Roccabruna	
Tr22	Palazzo Roccabruna (p.ed. 465)	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata principale su via Ss. Trinità e la mezzeria della strada su cui prospice	
Tr23	Palazzo del Monte – Facciate su via San Marco e su via Suffragio (p.ed. 955)	Non è ammessa l'occupazione per una fascia di profondità di 4,00 m dalle facciate su via San Marco e su via Suffragio.	
Tr24	Palazzo Cazuffi – Facciata su via Oss Mazzurana (p.ed. 801)	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata principale e la mezzeria di via Oss Mazzurana	Non è ammessa l'installazione di vasi, fioriere, tamponamenti laterali e ombrelloni.
Tr25	Palazzo sede della Facoltà di Sociologia (p.ed. 1495)	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata principale su via Verdi e la mezzeria della strada su cui prospice	
Tr26	Palazzo della Filarmonica (p.ed. 321)	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata principale su via Verdi e la mezzeria della strada su cui prospice	
Tr27	Palazzo Trautmannsdorf (p.ed. 930)	Non è ammessa l'occupazione della fascia antistante la facciata principale su piazza Raffaello Sanzio per la profondità di 4,00 m e sulle aree antistanti i portali barocchi con balcone su via del Suffragio e Piazza della Mostra	
T28	Palazzo Ceschi – Facciata su Piazza Fiera (p.ed. 1283)	Non è ammessa l'occupazione della fascia antistante la facciata principale su piazza Fiera per la profondità di 10,00 m	
T29	Ex Casa del Fascio (p.ed. 592)	Non è ammessa l'occupazione per una fascia della profondità di 4,00 m lungo i prospetti su via Calepina e su via Galilei e di 10,00 m nei confronti della facciata principale su piazza Venezia	
T30	Palazzo Firmian – Facciata dell'ala degli anni Trenta (p.ed. 615) su via S. Maria Maddalena	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata degli anni Trenta su via S. Maria Maddalena e la mezzeria della strada su cui prospice	

	Monumenti, manufatti, fontane, colonne e cippi commemorativi di straordinario rilievo urbano e/o di eccezionale interesse artistico o storico		
Tr31	Arco dei Tre Portoni	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra la facciata su via Santa Croce e la mezzeria della strada e della fascia della profondità di 5,00 m dalla facciata su via Madruzzo	
T32	Fontana del Bacchino (del Fauno) - Piazza Pasi	Non è ammessa l'occupazione per una fascia della profondità di 1,50 m attorno al perimetro del basamento gradonato e di una fascia verso est dalla fontana con larghezza pari alla fontana stessa e lunghezza di 18,00 m e di una fascia verso sud dalla fontana con larghezza pari alla fontana stessa e lunghezza di 12,00 m	Non è ammessa l'installazione di vasi e fioriere, fatta salva l'installazione di un'unica fioriera per ciascun angolo del plateatico, e di tamponamenti laterali nell'area centrale della piazza. Gli ombrelloni aperti non dovranno superare il limite del davanzale del primo piano del prospetto est dell'edificio (p.ed. 256) con affreschi.
Tr33	Fontana dei Do castradi - Piazza delle Erbe	Non è ammessa l'occupazione per una fascia della profondità di 3,00 m a est, sud ed ovest e della profondità di 6,00 m a nord attorno al perimetro del basamento gradonato acciottolato	
Tr34	Monumento ad Alessandro Vittoria – Piazza Vittoria	Non è ammessa l'occupazione per una fascia della profondità di 3,00 m a nord, est ed ovest e della profondità di 10,00 m a sud attorno al basamento gradonato	Non è ammessa l'installazione di vasi e fioriere e di tamponamenti laterali nell'area interna della piazza delimitata dai chioschi. Gli ombrelloni aperti non dovranno superare il limite dell'altezza massima dei chioschi.
Tr35	Due portali barocchi di Palazzo Bortolazzi Fogazzaro (p.ed. 781) su largo Carducci e su via Oriola e un portale ogivale su via Malpaga	Non è ammessa l'occupazione delle aree antistanti i portali fino alla mezzeria di via Oriola e di via Malpaga e per una fascia della profondità di 4,00 m su largo Carducci	
Tr36	Portale barocco di Palazzo Foresti (p.ed. 142) su via Cavour	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra il portale e la mezzeria della strada	
Tr37	Portale di Palazzo Sizzo de Noris (p.ed. 207) su Via Mancini	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra il portale e la mezzeria della strada	
Tr38	Portale di Palazzo Thun Meneghini comprese le finestre laterali (p.ed. 201) su Via Mancini	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra il portale e la mezzeria della strada	
Tr39	Monumento in ricordo dei Caduti del bombardamento del 2 settembre 1943 e targa in ricordo di Gino Pancheri.	Non è ammessa l'occupazione dell'area antistante il monumento e la targa a ricordo di Pancheri per una profondità di 3,00 m dal muro sul quale sono posti monumento e lapide.	
	Spazi urbani e sistemi edificatori di straordinario rilievo urbano		
Tr40	Porta Santa Margherita	Non è ammessa l'occupazione dell'area compresa tra il prospetto ovest del sistema della Porta con i tratti murari che lo contengono e la soprastante torre scalare e l'incrocio con via Tommaso Gar e della fascia della profondità di 5,00 m dal prospetto su via Santa Margherita	
Tr41	Via Verdi	Non è ammessa l'occupazione della fascia centrale di via Verdi per una larghezza di 5,00 m e dell'area definita da un raggio di 10,00 m dal centro del portale del Duomo	Non è ammessa l'installazione di vasi e fioriere, fatta salva l'installazione di un'unica fioriera per ciascun angolo del plateatico.
Tr42	Piazzetta degli Agostiniani con la Fontana di San Giovanni Nepomuceno	Non è ammessa l'occupazione per la fascia antistante la facciata della p.ed. 653 e della profondità di 6,50 m	Non è ammessa l'installazione di vasi e fioriere e di tamponamenti laterali.
Tr43	Via Belenzani	È ammessa l'occupazione per una larghezza massima di 3,00 m dal profilo del marciapiede su tutti i due lati di via Belenzani	Non è ammessa l'installazione di vasi e fioriere, fatta salva l'installazione di un'unica fioriera per ciascun angolo del

			plateatico.
Tr44	Complesso monumentale di Piazza Duomo, con il Duomo Cattedrale di San Vigilio, Palazzo Pretorio, le Fontane del Nettuno e dell'Aquila, le case affrescate e porticate e Piazza D'Arognò	In Piazza Duomo e Piazza D'Arognò è ammessa l'occupazione solo nei seguenti spazi: lato occidentale di Piazza Duomo: - fascia con profondità di 10,00 m dal portico in corrispondenza degli edifici in pp.ed. 347 e 348, - fascia con profondità di 6,00 m dal marciapiede in corrispondenza degli edifici in pp.ed. 351, 353, 363 - area di larghezza 5,5 m dalla facciata dell'edificio in p.ed. 360 e lunghezza tale da lasciare una luce di almeno 6,00 m dal campanile del Duomo; lato settentrionale di Piazza Duomo: - fascia di profondità di 3,50 dal marciapiede antistante i portici degli edifici in pp.ed. 129, 132 e 135, - fascia di profondità pari al marciapiede limitatamente al terzo, quarto fornice e quinto fornice del portico delle Case Cazuffi Rella in p.ed. 265; Piazza D'Arognò, ad est della piazza: - fascia di profondità di 4,00 m dal passaggio pedonale per la lunghezza del prospetto nord dell'edificio in p.ed. 382 - fascia di profondità di 4,00 m per la lunghezza del prospetto ovest dell'edificio in p.ed. 382; Piazza D'Arognò, ad ovest della piazza: - fascia parallela alla facciata dell'edificio p.ed. 371 di profondità di 4,00 m e lunghezza massima di 14,00 m, distante 1,80 m dalla facciata dell'edificio e arretrata dallo spigolo dello stesso di almeno 1,50 da via Esterle. Non è inoltre ammessa l'occupazione lungo tutto il prospetto orientale di Palazzo Pretorio (pp.edd 369 e 368) e la zona absidale del Duomo fino alla fine della cancellata che segna il dislivello tra le strada e la piazza (p.ed. 370 e p.f. 2357), per la profondità fino alla mezzeria di via Garibaldi.	Non è ammessa l'installazione di vasi e fioriere, fatta salva l'installazione di un'unica fioriera per ciascun angolo del plateatico, e di tamponamenti laterali. In corrispondenza delle facciate porticate, gli ombrelloni aperti non dovranno superare il limite dell'intradosso dei fornice. Non è ammessa l'installazione combinata di tende e ombrelloni.
Tr45	Piazza Santa Maria Maggiore con la Colonna (p.f. 2318/1)	È ammessa l'occupazione sul lato meridionale della piazza (in corrispondenza degli edifici in pp.ed. 283, 287, 288 e 385) per la larghezza di 4,00 m dal marciapiede, in corrispondenza dell'area verde al centro della piazza lungo il lato sud, per 7 m, e il lato nord, per 5 m, sul lato orientale della piazza lungo le facciate degli edifici in pp.edd. 168 e 169 per una profondità di 1,00 m.	
Tr46	Castello del Buonconsiglio, Torre dell'Aquila	Non è ammessa l'occupazione sulle aree individuate dalle pp.ff. 91/1, 91/2, 91/3, 92/1 e 1066 e sull'area intorno al perimetro di Torre Aquila della profondità di 12 m sulle pp.ff. 2772 e 2287 ad ovest e sulla p.f. 2616/1 a est	Non è ammessa l'installazione di vasi e fioriere e di tamponamenti laterali.
Tr47	Torre Verde	Non è ammessa l'occupazione sulla fascia lungo il perimetro della Torre per la profondità di 3,00 m	
Tr48	Via Suffragio		Non è ammessa l'installazione di tamponamenti laterali limitatamente ai portici e alle relative aree antistanti. In corrispondenza delle facciate porticate, non possono essere installati ombrelloni.
	Frazioni	Non è ammessa l'occupazione degli spazi antistanti le chiese nel raggio di 10 m dal centro della facciata principale e nella fascia di 1,50 m in corrispondenza dei manufatti isolati di pregio come identificati dal PRG	

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare 10.09.2026 n. 126 ed esplica i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2027.

La Segretaria generale
dott.ssa Lorenza Moresco

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).